



Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.fedlex.admin.ch è quella determinante.

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

(OCP-CPM)

Modifica del 4 settembre 2024

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 19 settembre 2006¹ sul Codice penale e sul Codice penale militare è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza sul Codice penale, sul Codice penale militare e sul diritto penale minorile (OCP-CPM-DPMin)

Ingresso

visto l'articolo 387 capoverso 1 lettera a, b ed e del Codice penale (CP)²;

visto l'articolo 38 del diritto penale minorile del 20 giugno 2003³ (DPMin);

visti gli articoli 34b capoverso 1 e 47 del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁴ (CPM),

¹ RS 311.01

² RS 311.0

³ RS 311.1

⁴ RS 321.0

Art. 1 lett. b^{bis}

La presente ordinanza disciplina:

b^{bis}. il concorso di sanzioni secondo il DPMin e il CP;

Art. 3 cpv. 1

¹ Se viene revocata la sospensione condizionale di una pena pecuniaria o di una pena detentiva senza che venga pronunciata una pena unica secondo l'articolo 46 capoverso 1 CP, l'esecuzione della pena compete al Cantone il cui giudice l'ha ordinata.

Titolo dopo l'art. 3

**Sezione 3:
Concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di più sanzioni a tenore del
Codice penale**

Art. 4 Pene detentive eseguibili simultaneamente

Se nell'esecuzione vi è concorso di più pene detentive, le pene sono eseguite congiuntamente conformemente agli articoli 74–89 CP, secondo la loro durata totale.

Art. 11

Abrogato

Art. 12

Abrogato

Titolo dopo l'art. 12b

**Sezione 3a:
Concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di sanzioni a tenore del Diritto
penale minorile e del Codice penale**

Art. 12c Pene del DPMin e pene detentive del CP eseguibili simultaneamente

Se nell'esecuzione vi è concorso di prestazioni personali a tenore dell'articolo 23 DPMin o di privazioni della libertà a tenore dell'articolo 25 DPMin con pene detentive a tenore dell'articolo 40 CP, le pene sono eseguite consecutivamente.

Art. 12d Misure protettive del DPMIn e misure terapeutiche del CP eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di misure protettive a tenore degli articoli 12–15 DPMIn con misure terapeutiche a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP, l'autorità competente esegue la misura protettiva o terapeutica più urgente o più appropriata. L'esecuzione delle altre misure è differita.

² Se, nel corso dell'esecuzione secondo il capoverso 1, le misure protettive o terapeutiche differite si rivelano più urgenti o più appropriate, le autorità competenti ne ordinano l'esecuzione in vece delle misure protettive o terapeutiche precedentemente disposte.

³ Gli articoli 19 e 32 capoversi 2-3 DPMIn nonché 62-62*d*, 63*a* e 63*b* CP si applicano per analogia alla conclusione delle misure eseguite e all'esecuzione delle misure differite.

Art. 12e Collocamenti del DPMIn e pene detentive del CP eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di collocamenti a tenore dell'articolo 15 DPMIn con pene detentive a tenore del CP, i collocamenti sono eseguiti prima delle pene detentive. L'esecuzione delle pene detentive è differita.

² Gli articoli 19 e 32 capoversi 2-3 DPMIn nonché 62*b* capoverso 3 e 62*c* capoverso 2 CP si applicano per analogia alla conclusione dei collocamenti e all'esecuzione delle pene detentive differite.

Art. 12f Pene del DPMIn e misure terapeutiche stazionarie del CP eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di prestazioni personali a tenore dell'articolo 23 DPMIn o privazioni della libertà a tenore dell'articolo 25 DPMIn con misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59–61 CP, l'autorità competente esegue le misure terapeutiche stazionarie. L'esecuzione delle pene minorili è differita.

² Gli articoli 62–62*d* CP e l'articolo 32 capoversi 2-3 DPMIn si applicano per analogia alla conclusione delle misure terapeutiche stazionarie e all'esecuzione delle pene minorili differite.

Art. 12g Trattamenti ambulatoriali del DPMIn e pene detentive del CP
 eseguibili simultaneamente o trattamenti ambulatoriali del CP e
 privazioni della libertà del DPMIn eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di trattamenti ambulatoriali a tenore dell'articolo 14 DPMIn con pene detentive a tenore del CP, le autorità competenti eseguono:

- a. le sanzioni simultaneamente; o
- b. la sanzione più urgente o più appropriata; l'esecuzione delle altre sanzioni è differita.

² Se vi è concorso di privazioni della libertà a tenore dell'articolo 25 DPMIn con trattamenti ambulatoriali a tenore dell'articolo 63 CP, il capoverso 1 si applica per analogia.

³ Gli articoli 19 e 32 capoverso 4 DPMIn nonché 56 capoverso 6 e 63b capoverso 1 CP si applicano per analogia quando occorre stabilire se e in quale misura le sanzioni differite giusta il capoverso 1 o 2 vadano ancora eseguite successivamente.

Art. 12h Sanzioni del DPMIn e internamenti del CP eseguibili
 simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di misure protettive a tenore degli articoli 12-15 DPMIn o prestazioni personali a tenore dell'articolo 23 DPMIn con un internamento a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP, l'internamento va eseguito prima delle altre sanzioni. L'esecuzione delle sanzioni per minori è differita.

² Una misura terapeutica stazionaria a tenore dell'articolo 65 capoverso 1 CP o la liberazione definitiva dall'internamento grazie al superamento con successo del periodo di prova secondo l'articolo 64a capoverso 5 CP comporta la soppressione delle sanzioni differite secondo il DPMIn.

³ Se nell'esecuzione vi è concorso di privazioni della libertà a tenore dell'articolo 25 DPMIn con un internamento a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP, le privazioni della libertà vanno eseguite prima dell'internamento.

Art. 12i Collocamenti o pene del DPMIn ed espulsioni del CP eseguibili
 simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di collocamenti a tenore dell'articolo 15 DPMIn o pene a tenore del DPMIn con un'espulsione a tenore degli articoli 66a o 66a^{bis} CP, i collocamenti e le pene o le parti delle pene senza condizionale vanno eseguite prima dell'espulsione.

² L'espulsione è eseguita non appena il collocamento sia soppresso oppure il condannato sia liberato condizionalmente o definitivamente dall'esecuzione della pena o

della misura, se non deve essere eseguita una pena residua o se non è ordinata un'altra misura protettiva.

Titolo prima dell'art. 13

**Sezione 4:
Concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di sanzioni pronunciate in
diversi Cantoni o di sanzioni pronunciate da diverse autorità giudicanti
dello stesso Cantone**

Art. 13 Accordo tra i Cantoni o le autorità interessati

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di sanzioni ordinate da sentenze pronunciate in Cantoni diversi, le autorità competenti dei Cantoni interessati si accordano tra loro, se occorre decidere in merito a:

- a. l'esecuzione delle sanzioni più urgenti o più appropriate;
- b. l'esecuzione simultanea di sanzioni.

² Se nell'esecuzione vi è concorso di più sanzioni del DPMin e del CP ordinate da autorità diverse dello stesso Cantone, il capoverso 1 si applica per analogia.

Art. 14 rubrica, lett. b e c

Competenza per l'esecuzione in caso di concorso di sanzioni del CP

Se i Cantoni interessati non convengono altrimenti per quanto concerne la competenza per l'esecuzione, è competente:

- b. per l'esecuzione di misure identiche (art. 6 cpv. 1 e art. 8), l'esecuzione simultanea di misure terapeutiche diverse (art. 6 cpv. 2) o di misure ambulatoriali e pene detentive (art. 10 cpv. 1 lett. a): il Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato per prima;
- c. *abrogato*;

Art. 14a cpv. 2

² Per l'esecuzione di un'espulsione in concorso con una pena a tenore del CP o del DPMin oppure con una misura privativa della libertà o una misura protettiva a tenore del DPMin pronunciata in un altro Cantone è competente il Cantone in cui è stata pronunciata l'espulsione.

Art. 14b Coordinamento dell'esecuzione in caso di concorso di sanzioni del DPMin e del CP

Se le autorità interessate dello stesso Cantone o di Cantoni diversi non convengono altrimenti per quanto concerne l'esecuzione delle seguenti sanzioni in concorso tra loro (art. 13), vale quanto segue:

- a. in caso di concorso di misure protettive a tenore del DPMin e misure stazionarie a tenore del CP (art. 12d cpv. 1), è eseguita la misura che per prima è passata in giudicato;
- b. in caso di concorso di trattamenti ambulatoriali a tenore del DPMin e di pene detentive a tenore del CP o trattamenti ambulatoriali a tenore del CP e privazioni della libertà a tenore del DPMin (art. 12g), le sanzioni sono eseguite simultaneamente.

Art. 16 rubrica

Assunzione delle spese di esecuzione in caso di concorso di sanzioni del CP

Art. 17

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

4 settembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola
Amherd

Il Cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi